

IN BREVE n. 41 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

GOVERNO - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI



Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, il Decreto Legislativo n. 135 del 4 settembre 2024, che, in attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, dispone modifiche al [Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

[il Decreto Legislativo n. 135 del 4 settembre 2024](#)

ONAOSI

Dublin employability visit

Scadenza: 15 ottobre 2024 13:00

**VIAGGIO STUDIO A DUBLINO DAL 4 AL 6 DICEMBRE 2024. 10 POSTI
RISERVATI AGLI STUDENTI ONAOSI**

I partecipanti potranno immergersi nel dinamico mondo delle aziende Tech che hanno sede a Dublino, uno dei maggiori centri di innovazione tecnologica.

Possono presentare domanda gli assistiti ONAOSI e, a residuo di posti disponibili, i figli dei contribuenti che abbiano un'età inferiore ad anni 30, studenti universitari regolarmente iscritti per l'anno accademico 2024/2025, in possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2), che frequentano corsi di laurea triennale e magistrale dell'area scientifico-tecnologica, economica o iscritti a scienze politiche e relazioni internazionali.

Per gli assistiti, oltre alla partecipazione gratuita, è prevista l'assegnazione di un contributo in denaro di €300 (spese viaggio + spese extra).

I 10 posti disponibili saranno assegnati ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, secondo graduatoria di merito.

La domanda dovrà essere trasmessa via mail a scuola.formazione@onaosi.it e dovrà pervenire entro le ore 13 del 15 ottobre 2024.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione post laurea (075/5869531, centralino 075/5869511) dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria 9.00-13.00 oppure scrivere a scuola.formazione@onaosi.it.

- [Scarica il bando e la modulistica per Assistiti](#)
 - [Scarica il bando e la modulistica per Non Assistiti](#)
-

International medical study visit a Ginevra

Scadenza: 15 ottobre 2024 13:00

VIAGGIO A GINEVRA DAL 27 AL 29 NOVEMBRE 2024 PER 20 STUDENTI ONAOSI.

Un viaggio studio per conoscere da vicino le organizzazioni internazionali che si dedicano ad affrontare le pressanti questioni di salute globale e che hanno sede a Ginevra.

Possono presentare la domanda gli assistiti ONAOSI e, a residuo di posti disponibili, i figli di sanitari contribuenti che abbiano un'età inferiore ad anni 30, studenti universitari regolarmente iscritti per l'anno accademico 2024/2025, in possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2), che frequentano corsi di laurea triennale e magistrale dell'area medico-sanitaria e psicologica.

Per gli assistiti, oltre alla partecipazione gratuita, è prevista l'assegnazione di un contributo in denaro di 300 euro per spese di viaggio e per le spese extra.

I 20 posti disponibili saranno assegnati ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, secondo una graduatoria di merito.

La domanda dovrà essere trasmessa via mail a scuola.formazione@onaosi.it e dovrà pervenire entro le ore 13 del 15 ottobre 2024.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione post laurea (075/5869531, centralino 075/5869511) dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria 9.00-13.00 oppure scrivere a scuola.formazione@onaosi.it.

- [Scarica il bando e la modulistica per Assistiti](#)
 - [Scarica il bando e la modulistica per Non Assistiti](#)
-

Bando 2024 a favore dei contribuenti con figli in età prescolare

Scadenza: 25 novembre 2024 23:59

CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI PER L'INSERIMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA A PARTIRE DAL SECONDO AL QUARTO ANNO DI VITA.

Per l'anno solare 2024 la Fondazione pubblica il presente bando per l'erogazione di un contributo

economico a favore di contribuenti ONAOSI per l'inserimento dei figli nei servizi dell'infanzia pubblici o privati, a partire dal secondo anno al quarto anno di vita.

[Scarica il Bando e la modulistica](#)

SCUOLA - VIA LIBERA AI PENSIONAMENTI CON EFFETTO 1°

SETTEMBRE 2025 in Pensioni Oggi a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/scuola-via-libera-ai-pensionamenti-con-effetto-1-settembre-2025>

Cessazioni Volontarie al 1.9.2025			
Tipo di pensione	Requisiti	se raggiunti entro il	Destinatari (Sesso)
Pensione anticipata ¹	42 anni e 10 mesi di contributi	31.12.2025	M
	41 anni e 10 mesi di contributi	31.12.2025	F
Pensione vecchiaia ¹	67 anni e 20 anni di contributi	31.12.2025	M/F
Pensione di Vecchiaia (Gravosi)	66 anni e 7 mesi e 30 di contributi	31.12.2025 (30 anni di contributi al 31.8.2025)	M/F
Quota 100 ¹	62 anni e 38 di contributi	31.12.2021	M/F
Quota 102 ¹	64 anni e 38 di contributi	31.12.2022	M/F
Quota 103 ¹	62 anni e 41 di contributi	31.12.2024	M/F
Opzione donna	58 anni e 35 anni di contributi	31.12.2021	F
Opzione donna L. 197/2022	60 anni (59 con un figlio, 58 con due o +) e 35 anni di contributi e caregiver o invalida $\geq 74\%$	31.12.2022	F
Opzione donna L. 213/2023	61 anni (60 con un figlio, 59 con due o +) e 35 anni di contributi e caregiver o invalida $\geq 74\%$	31.12.2023	F
Totalizzazione (Dlgs 42/2006)	41 anni di contributi o 66 anni e 20 anni di contributi	31.12.2024	M/F
1) I requisiti contributivi possono essere raggiunti anche cumulando la contribuzione presente in diverse gestioni previdenziali obbligatorie (legge 232/2016).			
PENSIONIOGGI.IT			
Cessazioni d'Ufficio al 1.9.2025			
Tipo di risoluzione	Requisito	raggiunto entro il	Destinatari
Obbligatoria	65 anni	31.8.2025	M/F
	Se contestualmente è stato raggiunto il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne)		
	67 anni	31.8.2025	M/F
Se perfezionati contestualmente almeno 20 anni di contributi			
Facoltativa	42 anni e 10 mesi di contributi	31.8.2025	M
	41 anni e 10 mesi di contributi	31.8.2025	F
Ex Art. 1, DI 90/2014			

I chiarimenti nella consueta circolare del M.I.M. condivisa con l'Inps. Tutte le domande, che valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2025, possono essere presentate a partire da oggi (27 settembre) sino al 21 ottobre 2024.

Al via le domande per il pensionamento nella scuola con effetto dal 1° settembre 2025. Da oggi e sino al 21 ottobre 2024 il personale scolastico può presentare domanda di dimissioni per l'accesso alla [pensione di vecchiaia](#) o anticipata o ad un prepensionamento ([quota 100](#), [quota 102](#), quota 103 [opzione donna](#)) in base alla normativa attualmente vigente.

Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze spira il 28 febbraio. Lo rende noto il Miur nella circolare prot. n. 150796/2024, condivisa con l'Inps, nella quale illustra, come di consueto, le casistiche possibili.

**ALLEGATI A PARTE – M.I.M. Circolare prot. N.150796 del 25.09.2024
(documento 197)**

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO: PATENTE A CREDITI: ISTRUZIONI PER L'USO da DplMo – fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro



La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 27 settembre 2024, un approfondimento sul nuovo sistema della patente a crediti.

Il 1° ottobre 2024 l'attività lavorativa nei cantieri edili è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti. La disciplina regolatoria è contenuta all'articolo 29 del D.L. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, che ha novellato l'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008. È, invece, il D.M. n. 132/2024 a darne attuazione e a delegare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la definizione degli aspetti applicativi per il rilascio e la gestione della patente. In forza di tale delega, l'INL ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024. Nelle more dell'implementazione della piattaforma informatica per la richiesta di rilascio della patente a crediti, attiva dal 1° ottobre 2024, in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare citata, è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti. Tale autocertificazione ha efficacia esclusivamente fino alla data del 31 ottobre 2024 e dovrà essere inviata a mezzo PEC entro la medesima data. L'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina, con taglio operativo, la platea dei destinatari dell'obbligo, soffermandosi in particolare su requisiti, tempistiche e modalità di rilascio della patente, oltre alle condizioni di sospensione e revoca. Forniti con il documento anche un fac-simile di autocertificazione dei requisiti e l'elenco delle fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.

[Leggi l'approfondimento](#)

XXIII RAPPORTO ANNUALE INPS Pubblicazione: 23 settembre 2024 - Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2024

Martedì 24 settembre 2024, presso la Direzione Generale INPS, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dei Ministri vigilanti dell'Istituto e delle più alte cariche dello Stato, il Presidente Gabriele Fava ha presentato il XXIII Rapporto annuale dell'Istituto.

- [Relazione del Presidente](#)
- [XXIII Rapporto annuale](#)
- [Valutare con i dati amministrativi: progetti Visitinps Scholars](#)
- [Appendice statistica](#)
- [I numeri INPS - Infografica](#)

15,6 milioni PENSIONATI INPS
845 mila ASSEGNI E PENSIONI SOCIALI
3,7 milioni PRESTAZIONI PER INVALIDITÀ
21 milioni PENSIONI EROGATE
26,6 milioni LAVORATORI ASSICURATI

439 miliardi di € ENTRATE CORRENTI di cui 269 miliardi di € di entrate contributivi

432 miliardi di € USCITE CORRENTI

165 miliardi di € TRASFERIMENTI STATALI di cui 398 miliardi di € di uscite per prestazioni

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata alla Giornata mondiale della Natura – Parchi d’Italia: Parco Lombardo della Valle del Ticino
 - Data di emissione: 26 settembre 2024

- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata ai Borghi d’Italia – Serie turistica: Trescore Balneario
 - Data di emissione: 27 settembre 2024



- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicata a Marcello Mastroianni, nel centenario della nascita
 - Data di emissione: 28 settembre 2024



- Emissione di un francobollo commemorativo di Silvio Berlusconi
 - Data di emissione: 29 settembre 2024

TFR DEGLI STATALI ANCORA DIFFERITO mpe

Ho letto che

spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.

Inoltre

- *che secondo la Ragioneria Generale dello Stato non ci sarebbero i margini economici per anticipare a tre mesi (invece di un anno) il pagamento della prima rata del TFS, né tanto meno per aumentarne l'importo a 63.600 euro (invece di 50mila euro): il costo annuo sarebbe di 3,8 miliardi per il 2024*
- *e che secondo l'INPS, l'importo medio lordo del TFS dei dipendenti pubblici che raggiungono la pensione di vecchiaia o i limiti di servizio sarebbe pari 82.400 euro. Costi troppo elevati che renderebbero impossibile l'attuazione di correttivi, neppure in modo graduale,*
- *che pertanto la richiesta della Ragioneria Generale dello Stato sarebbe stata inviata alla Commissione Lavoro della Camera specificando di non dare seguito alle proposte di legge migliorative dell'attuale disciplina.*

Resta dunque il pronunciamento della Consulta ed una discriminazione irrisolta su cui prima o poi il Parlamento dovrà intervenire.

Va sottolineato che dal 25 aprile 2024, non è più possibile chiedere all'INPS un prestito agevolato per farsi anticipare il 100% della propria liquidazione, senza dover attendere anni. Infatti i fondi per il 2024 sono stati esauriti in poco più di tre mesi e incerti quelli per gli anni a venire.

Resterebbe, al momento, soltanto l'opzione di prestito bancario fino ad un massimo di 45mila euro a valere sul proprio TFS, ma sebbene il tasso promesso sia favorevole, gli istituti di credito che hanno aderito alla convenzione ABI sono pochissimi, e la macchinosa procedura per ottenere questa anticipazione rende lo strumento scarsamente utilizzabile. E poi perché per i suoi soldi dovuti se vuole l'anticipo deve pagare gli interessi e su questi ritardi invece lo Stato lucra? Attenzione poi che gli interessi sono legati al Rendistato ([Bankitalia](#)),

Nel privato se l'azienda non effettua il pagamento entro il termine prestabilito (quarantacinque giorni per il settore del commercio o trenta giorni per il settore terziario), il lavoratore dipendente ha il diritto agli interessi maturanti fino alla data dell'effettivo pagamento, che dovrà essere stabilito in un accordo sottoscritto.

E allora una domanda: dove sono andati i soldi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro? e non si dica che questi Tfr sono una zavorra, non sono un regalo bensì una giusta restituzione di soldi accantonati dal lavoratore per affrontare il post lavorativo.

Nel settore privato il datore di lavoro che non tesaurizza i soldi per la futura liquidazione del Tfr sarebbe duramente sanzionato in base alle leggi dello Stato e allora? invece lo Stato ... fa lo gnorri sul problema. Perché queste differenze?

N.B. Si apprende che l'on.Zangrillo ha firmato un decreto che permette gli anticipi bancari (peraltro parziali e cogli interessi di dilazione) per altri 2 anni ...

Ministro per la Pubblica Amministrazione

Anticipo Tfs/Tfr, prorogato di 24 mesi l'accordo con le banche

23 settembre 2024

*Il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore **Paolo Zangrillo**, ha firmato il decreto ministeriale che proroga l'Accordo quadro sottoscritto nel 2020 per l'anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto (Tfs/Tfr).*

La misura consente ai dipendenti pubblici di presentare alle banche, o agli intermediari finanziari che hanno aderito all'Accordo, richiesta di finanziamento dell'indennità di fine servizio/rapporto maturata.

Il decreto, che ha ottenuto i pareri favorevoli del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Associazione bancaria italiana e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, rinnova l'efficacia del provvedimento di altri 24 mesi.

MEF - PIANO STRUTTURALE DI BILANCIO, GIORGETTI: NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO, IMPEGNO PER CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITÀ ECONOMIA

Il documento trasmesso alle Camere

Roma, 28 settembre 2024 - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha illustrato ieri in Consiglio dei ministri il [Piano Strutturale di Bilancio di medio termine](#) adottato, con i dati aggiornati alla luce delle revisioni di contabilità nazionale rilasciate dall'Istat lo scorso 23 settembre e dopo il confronto con le parti sociali avvenuto mercoledì scorso.

In particolare, il Piano conferma la traiettoria della spesa primaria netta (nuovo indicatore univoco sottoposto alla sorveglianza della Commissione) che avrà, nei prossimi 7 anni (orizzonte temporale di riferimento), un **tasso di crescita medio vicino all'1,5%**, compatibile con il profilo stimato dalla Commissione.

Nel dettaglio, i tassi di crescita della spesa primaria netta previsti sono: 1,3% nel 2025; 1,6% nel 2026; 1,9% nel 2027; 1,7% nel 2028; 1,5% nel 2029; 1,1% nel 2030 e 1,2% nel 2031.

Il Piano si ispira a una linea seria, prudente e responsabile e coerente con l'azione che il governo porta avanti fin dall'inizio. Partendo da una stima del 3,8% del PIL per l'anno in corso (più bassa del 4,3% stimato lo scorso aprile), il Governo si pone l'obiettivo di portare il **rapporto deficit/Pil** al 3,3% nel 2025 e al 2,8% nel 2026, che consentirà di uscire dalla procedura per deficit eccessivo.

Tenendo anche conto della revisione del PIL nominale operato dall'Istat e dei dati sul debito elaborati dalla Banca d'Italia, il **rapporto debito/PIL** a fine 2023 scende al 134,8% (133,6% a meno delle compensazioni relative ai bonus edilizi) rispetto al 137,3% precedentemente stimato. Come già rilevato [nel DEF dello scorso aprile](#), l'andamento del rapporto tra debito e PIL nei prossimi anni, soprattutto nel periodo 2024-2026, continuerà a essere fortemente condizionato dall'impatto sul fabbisogno di cassa delle compensazioni d'imposta legate ai Superbonus edilizi introdotti a partire dal 2020. Il rapporto debito/Pil, dunque, solo dal 2027 inizierà un percorso di discesa, in linea con le nuove regole che prevedono che si riduca, in media, di 1 punto percentuale di PIL successivamente all'uscita dalla procedura per deficit eccessivi.

Il Piano contiene un rilevante insieme di **riforme e investimenti**, di cui alcune in continuità con il PNRR. Ciò conferma la determinazione del governo a lavorare per il miglioramento della competitività dell'economia italiana, promuovendo una crescita sostenibile e il contrasto al declino demografico. Al contempo si conferma il **sostegno al potere d'acquisto delle retribuzioni** e l'impegno all'**attuazione della legge delega di riforma del fisco**, compresa l'intensificazione dello sforzo di recupero del gettito fiscale. Il documento è stato trasmesso al Parlamento.

Il Piano Strutturale di Bilancio

- [Piano Strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029](#)

INAIL: GESTIONE TRANSITORIA INFORTUNI EX INPGI - NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO ONLINE da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 30 del 30 settembre 2024](#), con la quale informa che nell'ambito del servizio "Gestione transitoria infortuni ex Inpgi" – rilasciato nel giugno 2023 per la compilazione e trasmissione delle denunce di infortunio e di eventuali allegati – è disponibile la nuova funzionalità che consente agli interessati (giornalisti e, in caso di morte, familiari superstiti) di trasmettere attraverso il servizio online – in sostituzione della Pec – ulteriore documentazione sanitaria necessaria o utile per l'istruttoria e la definizione di un infortunio già denunciato attraverso il servizio.

Sul piano operativo, una volta effettuato l'accesso nel suddetto servizio come "utente con credenziali dispositive", nella sezione "Le mie denunce" occorre entrare nella denuncia di infortunio interessata e caricare i nuovi documenti attraverso il box "Ulteriori documenti".

L'utilizzo della nuova modalità di trasmissione, disponibile a partire dal 30 settembre 2024, è obbligatorio.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 30 del 30.09.2024 (documento 198)

GOVERNO - ESERCIZIO SINDACALE NELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE da DplMo - fonte Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 97 del 27 settembre 2024, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l'introduzione di disposizioni per l'esercizio della libertà

sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

Il testo mira a garantire il corretto espletamento delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), indispensabili ai fini della definizione della trattativa negoziale in corso con il Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, consentendo ai titolari di cariche direttive delle APCSM rappresentative a livello nazionale di esercitare le prerogative a essi riconosciute e, grazie al riconoscimento ex lege dei distacchi e permessi retribuiti, partecipare alle procedure alle procedure di contrattazione relative al triennio 2022-2024 e alle successive, a decorrere dal 2025.

NONNI, IN ITALIA SONO IL VERO WELFARE SOSTITUTIVO da Quotidiano Sanità a cura di Alberto Vannelli

Gentile Direttore,

secondo le stime italiane sono 12 milioni i cittadini che vestono la divisa da nonno. I dati pubblicati dalla Società italiana di gerontologia e geriatria, raccontano di quasi 4 milioni di persone anziane non autosufficienti, con un costo economico di cura che si aggira sugli 8 miliardi di euro l'anno. Eppure il significato della festa dei nonni che ricorre oggi è quello di celebrare l'importanza del loro ruolo all'interno delle famiglie e della società in generale: può sembrare un paradosso ma in una società in continua evoluzione che vede nell'organizzazione sociale della famiglia un cambio della genitorialità con nuovi schemi familiari, il ruolo dei nonni resta un caposaldo del modello di assistenza.

Un'assistenza che si declina in diverse forme, come ad esempio quella in campo oncologico. Il rapporto "I numeri del cancro 2023", stima almeno 395.000 nuove diagnosi di tumore in Italia, circa 208.000 fra gli uomini (quasi 3.000 diagnosi in più del 2022) e almeno 187.000 fra le donne (oltre 1.000 in più rispetto al 2022). Se fino a pochi anni fa il tumore era considerato una malattia cronica e quindi età dipendente, due recenti studi, hanno dimostrato un aumento nelle fasce sotto i 55 anni, probabilmente a causa dell'invecchiamento precoce a livello biologico e molecolare legato a stili di vita non corretti: generazione X (nati tra il 1965 e il 1980) e millennials (nati tra la metà degli anni '80 e primi anni del 2000) hanno un rischio maggiore di ammalarsi per 17 tipi di tumore, rispetto alle generazioni precedenti.

Questo apre a scenari impensabili, fino a ora.

In oncologia, uno dei pilastri dell'assistenza al cittadino affetto da tumore è rappresentato dal caregiver familiare, mutuato dal mondo anglosassone, è il prestatore di cure, si riferisce a un familiare che assiste i propri cari in difficoltà, in conseguenza del percorso oncologico. Il loro contributo, si perde nelle ampie maglie della legislazione italiana: spesso infatti i caregiver rappresentano una rete di assistenza silenziosa o addirittura invisibile. Il Long-Term Care Report del 2021 stimava che in Italia i caregiver familiari fossero il 5,8% della popolazione. Secondo l'11° rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, istituito dalla FAVO (federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), il valore globale dei costi diretti a carico dei pazienti e delle loro famiglie può essere stimato in 5,3 miliardi di euro, mentre ammontava a 4,8 miliardi di euro nel precedente studio del 2012; nonostante siano trascorsi oltre dieci anni, questo studio, condotto su 1.055 pazienti e 713 caregiver, aveva calcolato che il costo sociale fosse pari a 36,4 miliardi di euro annui, di cui oltre 5,8 miliardi di spese dirette e oltre 30 miliardi di costi indiretti. Di questi ultimi, il 34% (più di 12 miliardi), erano il valore monetario delle attività di sorveglianza e assistenza direttamente erogate dal caregiver. Più recentemente, leggendo il 13° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, scopriamo che nel 16% dei casi il caregiver familiare è rappresentato da un pensionato.

La figura del nonno quale baluardo dell'assistenza sembra quindi esistere da tempo. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di Senior Italia Feder Anziani di qualche anno fa, le donne sono il 71% dei caregiver familiari e non deve quindi stupire se il 92,8 delle nonne aiuta le famiglie dei figli, con 3 su 4 che accudiscono i nipoti.

In Italia il crollo della natalità è irrefrenabile: secondo le proiezioni demografiche pubblicate da Eurostat nell'aprile scorso (Europop 2023), la popolazione nel 2100 si ridurrà circa del 15 per cento rispetto a oggi. La domanda di cure per persone parzialmente o totalmente non autosufficienti continua invece a crescere e le politiche sanitarie a supporto si dimostrano in alcuni casi inefficaci; parliamo del cosiddetto "debito demografico" nei confronti delle generazioni future, soprattutto in termini di previdenza, spesa sanitaria e assistenza.

Se confrontata con i principali Paesi nell'Unione europea (UE), l'Italia si colloca al primo posto per l'indice di dipendenza senile (numero di anziani sul totale della popolazione attiva); nell'UE ci sono 3 persone in età lavorativa per ogni over 65, rapporto che scende a 2,6 in Italia e secondo le previsioni Eurostat crollerà a 1,5 nel 2100; una ricerca condotta da Ipsos per conto della Fondazione Korian, ha dimostrato che i nonni italiani sono però i più attivi: il 44% è indipendente mentre la media UE non raggiunge il 30% e ben il 55% riesce a mettere da parte soldi per i propri familiari, sia che i figli vivano lontani e i nipoti siano ormai grandi. Da qui il paradosso dei nonni che finendo per sobbarcarsi il compito gravoso del caregiver, diventeranno loro malgrado il vero welfare sostitutivo.

DOTTRINA PER IL LAVORO: DAL 1° OTTOBRE ENTRA IN VIGORE LA «PATENTE A CREDITI» da Dpl - Mo

Dal 1° ottobre 2024 entra in vigore la «**patente a crediti**», obbligatoria per le **imprese** ed i **lavoratori autonomi** che operano "fisicamente" **nei cantieri temporanei o mobili**, così come definiti dall'Allegato X del [decreto legislativo n. 81/2008](#).

È possibile richiedere la patente accedendo al **portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro** (servizi.ispettorato.gov.it) con lo **SPID** o la **CIE**.

ISTAT: OCCUPATI E DISOCCUPATI - AGOSTO 2024 da DplMo - fonte Istat

L'Istat ha pubblicato, in data 2 ottobre 2024, la nota mensile sull'**andamento dell'occupazione in Italia a agosto 2024**.

Ad agosto 2024, rispetto al mese precedente, crescono occupati e inattivi, a fronte della diminuzione dei disoccupati.

L'occupazione aumenta (+0,2%, pari a +45mila unità) per gli uomini, i dipendenti e in tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni tra i quali diminuisce, così come tra le donne e gli autonomi. Il tasso di occupazione è stabile al 62,3%.

Il numero di persone in cerca di lavoro cala (-2,8%, pari a -46mila unità) per entrambe le componenti di genere e in tutte le classi d'età, ancora una volta con l'eccezione dei 35-49enni. Il tasso di disoccupazione scende al 6,2% (-0,2 punti), quello giovanile al 18,3% (-1,7 punti).

Il numero di inattivi cresce (+0,4%, pari a +44mila unità) tra gli uomini, le donne, i 15-34enni e gli ultra cinquantenni. Il tasso di inattività sale al 33,4% (+0,1 punti).

Il confronto del trimestre giugno-agosto 2024 con quello precedente (marzo-maggio 2024) mostra un incremento nel numero di occupati dello 0,5% (pari a +114mila unità).

La crescita dell'occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-5,6%, pari a -97mila unità) e all'aumento degli inattivi (+0,6%, pari a +68mila unità).

Il numero di occupati ad agosto 2024 supera quello di agosto 2023 del 2,1% (+494mila unità). L'aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d'età. Il tasso di occupazione in un anno sale di 0,8 punti percentuali.

Rispetto ad agosto 2023, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-18,3%, pari a -355mila unità) mentre cresce quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,9%, pari a +106mila).

[La nota ISTAT](#)

SENATO - APPROVATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO

OMNIBUS da DplMo – fonte: Senato

Il Senato, nella seduta di martedì 1° ottobre 2024, ha approvato, con 98 voti a favore, 66 contrari e un astenuto, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (cd. decreto Omnibus), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Il provvedimento ora passa all'esame della Camera, che ha fissato, per mercoledì 2 ottobre, il voto definitivo.

Tra le misure più importanti contenute nel decreto c'è il cd. **Bonus Natale**, che prevede l'erogazione di 100 euro ai dipendenti con reddito inferiore agli 28 mila euro e con almeno un figlio a carico. Tale beneficio sarà corrisposto insieme alla tredicesima mensilità.

[Le modifiche apportate dalla legge di conversione al decreto-legge n. 113/2024](#)

MIN.LAVORO: PRESENZA DEL PREPOSTO NEL CANTIERE da DplMo -

Fonte: Ministero del Lavoro

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'[interpello n. 4 del 30 settembre 2024](#), con il quale ha fornito, alla Camera di Commercio di Modena, una risposta a quesiti riguardanti la persona del preposto e la sua presenza all'interno di un cantiere.

In particolare, questi i quesiti sottoposti all'attenzione della Commissione:

- *se in un'attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;*
- *se in un'attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;*
- *se in un'attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.*

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come: “*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”;
- l'articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “*individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività*”;
- il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “*sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti*”;
- il medesimo articolo, al comma 1, lett. f) prevede che (...) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “*segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta*”;
- lo stesso articolo 19, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, (...) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “*in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate*”;
- l’articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008 81, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, al comma 8-bis, prevede che “*Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto*”;
- l’articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis;
- l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione;

la Commissione ritiene che, con riferimento al primo e al terzo quesito, debba ribadirsi quanto già rappresentato con il citato interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, in particolare, “dal combinato

disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come *extrema ratio* – a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.

Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell'importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è **da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l'individuazione del preposto dev'essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il *project manager*), non si reca presso il luogo delle attività.**

La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

Fonte: Ministero del Lavoro

ANNO	N.	OGGETTO
2024	4	Presenza del preposto nel cantiere
2024	3	Utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica dei percorsi formativi
2024	2	Sicurezza - numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione
2024	1	Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)
2023	5	Figura del preposto
2023	4	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - interpretazione commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro
2023	3	Formazione obbligatoria per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
2023	2	Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
2023	1	Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working
2022	3	Numero dei RSPP
2022	2	Obbligo di sorveglianza sanitaria ex art. 18 comma 1 lettera c) e art. 41 Dlgs 81/08
2022	1	Riunione periodica art. 35 - medico competente
2020	2	RLS nella PA e diritto alla fruizione del servizio mensa
2020	1	Attrezzature di lavoro – formazione ed addestramento
2019	8	Medico Competente e comunicazione alle ASL (art. 40, comma 1, D.L.vo 81/2008)

ANNO	N.	OGGETTO
2019	7	Medico Competente della Polizia di Stato – distanza dai luoghi di lavoro assegnati
2019	6	Misure di protezione collettiva – obblighi per i datori di lavoro
2019	5	Procedure per la disposizione della segnaletica stradale per attività lavorative aggiornamento della formazione
2019	4	Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico
2019	3	Corsi di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza – numero di partecipanti
2019	2	Applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare ESEDI all'amianto
2019	1	Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e per RSPP e coordinatori per la sicurezza
2018	7	Soggetti formatori per corsi in modalità e-learning
2018	6	Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo
2018	5	Sicurezza del lavoro in ambito ferroviario
2018	4	Sicurezza del lavoro per i tirocini presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro
2018	3	Applicazione del TU sulla Sicurezza ai dipendenti della Polizia Locale
2018	2	Attività di vigilanza e incompatibilità con l'attività di medico competente
2018	1	Obblighi per il datore di lavoro che svolge attività esclusivamente presso unità produttive del committente
2017	2	Necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
2017	1	Vendita di attrezzature di lavoro – art. 23 TU Sicurezza
2016	19	Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso
2016	18	Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza
2016	17	Applicazione DM 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzi
2016	16	Presenza del RLS nelle società ove operano esclusivamente soci lavoratori
2016	15	Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale
2016	14	Oneri delle visite mediche ex art. 41 del DLvo n. 81/2008
2016	13	Costo per la sicurezza l'utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso
2016	12	Applicazione dell'art. 109 (recinzione di cantiere) del DLvo 81/08 in caso di cantieri stradali
2016	11	Valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree
2016	10	Gestione dell'amianto negli edifici
2016	9	Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all'interno di siti contaminati
2016	8	Obbligo della sorveglianza sanitaria nell'ipotesi di distacco del lavoratore
2016	7	Modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro

ANNO	N.	OGGETTO
2016	6	Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi
2016	5	Applicazione del D.L.vo 81/2008 agli studi associati degli infermieri
2016	4	Formazione specifica dei lavoratori
2016	3	Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione
2016	2	Soccorso qualificato in ambito ferroviario
2016	1	Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili
2015	16	I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi
2015	15	La formazione del RSPP – validità di un aggiornamento tardivo
2015	14	La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi
2015	13	Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori
2015	12	Normativa in materia di sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo
2015	11	Composizione commissione d'esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
2015	10	applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati
2015	9	aggiornamento del formatore-docente ai sensi del D.I. 6 marzo 2013
2015	8	applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
2015	7	istituto della delega di funzioni, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008
2015	6	corrispondenza tra codici ateco e formazione rspp
2015	5	Interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati
2015	4	Formazione e valutazione rischi per mansioni ricomprese tra attività di una medesima figura professionale
2015	3	Applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari
2015	2	Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
2015	1	Criteri per la segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
2014	25	costi di manutenzione degli apprestamenti
2014	24	RSPP anche non dipendente dell'azienda
2014	23	procedure nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento
2014	22	dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione
2014	21	criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
2014	20	elezione del RLS nelle imprese con più di 15 lavoratori
2014	19	aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza
2014	18	visite mediche al di fuori degli orari di servizio
2014	17	il Rappresentante dei lavoratori del gruppo
2014	16	nomina, revoca e durata in carica dei RLS

ANNO	N.	OGGETTO
2014	15	Corsi di aggiornamento per chi svolge attività lavorativa in presenza di traffico veicolare
2014	14	effettuazione della formazione mediante strutture formative di diretta emanazione
2014	13	Responsabilità in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria
2014	12	Formazione lavoratori e datori di lavoro - modalità e-learning
2014	11	applicabilità del D.L.vo n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
2014	10	Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro
2014	9	Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni
2014	8	Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari
2014	6	Applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
2014	5	Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008
2014	4	Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri
2014	3	Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente
2014	2	Applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008
2014	1	Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza
2014	27	Conflitto di interessi delle aa.ss.ll - attività di sorveglianza sanitaria assegnate al medico competente
2014	26	Applicazione del d.m.18 aprile 2014 cd. decreto capannoni
2013	18	Obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP
2013	1	Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenni
2013	19	Aziende di prevenzione e primo intervento antincendio – L. n. 68/1999
2013	18	obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di rspp
2013	17	Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
2013	16	Applicazione del titolo IV del D.lgs. 81/2008 alle scaffalature metalliche
2013	15	Applicazione legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche
2013	14	Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate

CORTE COSTITUZIONALE SENT. 29/07/2024, N.153 – DIRIGENTI MEDICI
- ALPI Ufficio Legislativo FNOMCeO a cura di Chiara di Lorenzo

Incostituzionali le norme della Regione Liguria che consentono ai dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro esclusivo con il servizio sanitario nazionale di svolgere attività libero-professionale intramuraria presso strutture sanitarie private accreditate.

La Corte Costituzionale rileva che il legislatore della regione Liguria, con l'art. 47, comma 1, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023, ha adottato una previsione dichiaratamente volta a consentire alle strutture private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale, di avvalersi dell'operato dei dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che abbiano optato per il regime di attività libero professionale intramuraria, costituendo una delle soluzioni straordinarie, ancorché temporanee, imposte dall'attuale situazione di arretrato nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, che si è venuta a creare a seguito dell'emergenza Covid-19, adottate in parziale deroga al vigente quadro normativo nazionale.

Appare, pertanto, evidente che tale legislatore regionale, con la citata disposizione, nel consentire, sia pure in via transitoria e comunque fino all'anno 2025, ai dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario regionale, che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, di operare nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale, ha inteso disattendere il divieto di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, nonché il connesso principio di esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario con il servizio sanitario pubblico, violando l'art. 117, terzo comma, Cost.. Anche allorquando, infatti, è stata transitoriamente introdotta, in considerazione della carenza degli spazi disponibili, la possibilità di un'ALPI "allargata" e si è consentito al direttore generale di assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi, includendovi anche gli studi professionali privati, è stata sempre ribadita l'espressa esclusione delle strutture sanitarie private accreditate.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.123 del 29.07.2024
(documento 199)**

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - CONIO 2024

- 5 Euro Proof Bronzital - Animali In Via d'Estinzione - Koala costo € 60.00
- 20 Euro Oro Serie Moneta Iconica - 10 Lire Grano ¼ Oncia costo € 650.00
- 50 Euro Oro Serie Moneta Iconica - 10 Lire Grano ½ Oncia costo € 1.199.00

AGENZIA DELLE ENTRATE - INFORMAZIONI SU CARTELLA DI PAGAMENTO la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Si possono avere informazioni senza andare allo sportello dell'Agenzia di riscossione su una cartella di pagamento e sulla eventuale possibilità di pagarla a rate?

Risponde Paolo Calderone

La risposta è affermativa. Il contribuente che ha bisogno di chiedere informazioni sulle cartelle e sulle modalità di pagamento mediante la rateizzazione può inviare una mail dall'area pubblica del sito dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, utilizzando il servizio "[Invia una e-mail al Servizio contribuenti](#)".

L'interessato dovrà compilare un modello online nel quale vanno indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, i propri contatti e la causale (per esempio, "Informazioni su situazione debitoria e cartelle", "Informazioni su pagamento delle rateizzazioni", eccetera) con la descrizione della richiesta. Al modello deve essere allegata una copia del documento di riconoscimento.

Per casi specifici è necessario allegare l'ulteriore documentazione indicata nella "[Tabella della documentazione necessaria per il riconoscimento](#)". Soltanto nel caso in cui si intenda richiedere documenti o estratti va compilato e firmato il [modello RD1](#).

CASSAZIONE - INFORTUNIO A TIROCINANTE

Con sentenza n. 24576 del 21 maggio 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in case di decesso di un tirocinante durante una attività formativa rispondono di omicidio colposo sia il responsabile che l'addetto del SPPR per inottemperanza all'obbligo di informazione e formazione.

Cassazione sezione quarta penale – sentenza n.24576 del 21 maggio 2024

ALLEGATI A PARTE - CASS. Sentenza n.24576 del 21.05.2024 (documento 200)

LE LISTE DI ATTESA E IL CORTOCIRCUITO LEGISLATIVO da Quotidiano Sanità a cura di Claudio Maria Maffei

Gentile direttore,

il problema delle liste di attesa è un problema di sanità pubblica prioritario che però viene trattato soprattutto come un problema politico col rischio di adottare misure che peggiorano ulteriormente la qualità della assistenza erogata. E' questo il caso della [bozza di Disegno di legge pubblicato ieri su Qs](#) dedicato proprio alle liste di attesa.

Le liste di attesa nella loro accezione più ampia e, a mio parere, più corretta sono il tempo che intercorre tra la individuazione di un problema di salute cui corrisponde una prestazione inclusa nei LEA e la effettiva erogazione di questa prestazione da parte del sistema sanitario. Così ridefinite le liste di attesa riguardano non solo le prestazioni ambulatoriali, ma tutte quelle incluse nei LEA che vanno da quelle di ricovero specie di area chirurgica a quelle residenziali passando per molte altre tipologie di prestazioni territoriali come quelle di assistenza domiciliare. In molte Regioni e in alcune aree l'attesa di queste prestazioni tende all'infinito, come nel caso della neuropsichiatria infantile, tanto per fare un esempio. Per non parlare del fatto che la lista di attesa andrebbe riferita in molti casi non solo alla erogazione della singola prestazione, ma alla presa in carico complessiva di quel problema di salute. Faccio un paio di esempi tra i tanti, quasi infiniti, possibile. Il primo riguarda un tipico problema clinico: le visite specialistiche di area chirurgica. Che senso ha accorciare solo i tempi della prima visita oculistica (che ricordiamoci sempre essere l'unica oggetto di monitoraggio da parte del "sistema liste di attesa") quando [l'intervento di cataratta sta quasi uscendo dai LEA](#) o accorciare i tempi di attesa per le prime visite urologiche quando il trattamento chirurgico delle patologie chirurgiche di area urologica hanno tempi di attesa inaccettabili come [denunciato qui su Qs un anno fa per la Sardegna](#)? Quanto alle liste di attesa a livello territoriale basti pensare alla assistenza residenziale agli anziani con problemi di demenza. Il [Gruppo Solidarietà nelle Marche](#) ha stimato che nelle Marche i pazienti con demenza in attesa di entrare nelle strutture residenziali sono circa 1000, peraltro destinati ad essere assistiti nella maggioranza dei casi in un posto letto convenzionato non dedicato o non appropriato (e quindi non attrezzato), o addirittura non convenzionato.

Con la [bozza di Disegno di legge pubblicato ieri su Qs](#) si conferma e rafforza la impostazione sul governo delle liste di attesa del [Decreto Legge approvato lo scorso luglio](#): ad essere interessate sono di fatto solo le prestazioni ambulatoriali e tra queste solo le prestazioni di primo accesso. Vengono, e questo è il punto che mi fa parlare di "follia del legislatore", previsti all'Articolo 10 premi per la riduzione della durata delle liste di attesa per queste prestazioni. I premi riguardano sia le Regioni

che “garantiscono il rispetto dei tempi massimi di attesa per l'erogazione ai cittadini delle prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza” che i Direttori regionali della sanità nonché dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Il testo del Disegno di Legge prevede che “Ai medesimi fini i direttori generali assegnano gli obiettivi di cui al primo periodo ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e ai direttori di struttura complessa, integrando i relativi contratti individuali. La quota dell'indennità di risultato condizionata al raggiungimento del predetto obiettivo non può essere inferiore al trenta per cento.” Fine della citazione e adesso commento io: è come dire che il 30% dei problemi di sanità pubblica oggi sono legati agli eccessivi tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali di primo accesso. Se non è follia questa. Ma non è follia per la politica, che sa che il consenso oggi passa molto attraverso la “lotta” a quelle liste di attesa, e non lo è per i media che purtroppo hanno nella gran parte dei casi una sorta di analfabetismo rispetto ai temi della sanità (parere mio ovviamente).

Perseguire con azioni a breve termine la riduzione delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali di primo accesso attraverso un aumento “whatever it takes” della loro produzione per dirla alla Draghi e un sistema di premi e punizioni dedicato e importante ha molti rischi:

- spostare sempre più la attenzione di Regioni e Aziende sulla erogazione delle prestazioni di primo accesso (con larghi margini di inappropriately) che hanno una rilevanza di sanità pubblica verosimilmente molto inferiore a quelle di approfondimento e controllo di pazienti acuti e cronici già in carico;
- distogliere attenzione e risorse da temi che rimangono sempre sullo sfondo a partire da quelli della cronicità;
- incentivare ancor più l'idea nei cittadini che solo la medicina specialistica ti può salvare.

Già che ci siamo (anche se su questo tema andrebbe fatto un intervento a parte) che c'azzecca con le liste di attesa la istituzione prevista all'Articolo 12 del Disegno di Legge la istituzione, a decorrere dall'anno 2025, presso il Ministero della salute, della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria (SNAAS)? Per l'attuazione di questa disposizione sarebbe autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ricordo che tale istituzione era già contenuta nella [bozza del Decreto sulle liste di attesa](#) di luglio, ma il Decreto nella sua [versione definitiva](#) di questa istituzione non parlava più. Adesso ci si riprova, ma nel frattempo non mi pare che su questa Scuola ci sia stato alcun confronto. Messa così in fondo a un Decreto Legge con cui proprio non c'entra niente la sua istituzione sa più di regalo che di progetto. Ma magari mi è sfuggito qualcosa.

ATTENZIONE: Nell'eventuale carenza di risorse da dedicare alle cure, non si può arrivare ad una selezione dei pazienti, sulla base di una valutazione costi/benefici ... proposta contraria sia all'etica medica che alla sostanza e allo spirito della Costituzione.

Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove)

LISTE D'ATTESA. M5S: “IL GOVERNO DORME” da QuotidianoSanità

Meloni e i suoi hanno passato l'estate a dormire e mancano i decreti attuativi per rendere efficaci le già poche misure contenute in quel decreto truffa. Oltre, ovviamente, a non aver stanziato un euro per arrivare al risultato sperato, ovvero un accesso più rapido della cittadinanza a visite ed esami. In pratica, il governo ha messo in attesa le liste d'attesa.

Fa specie, oggi, ricordare la tragicomica conferenza stampa del governo sul decreto Liste d'attesa,

presentato – non a caso a poche ore dalle elezioni Europee – come soluzione storica e panacea di tutti i mali della sanità italiana. Erano bastati pochi giorni perché i grandi annunci venissero già ridimensionati, visto che appena incamerati i voti dei cittadini il ministro Schillaci aveva rinviato l’abolizione del tetto di spesa per il personale. Ora, a distanza di mesi, la situazione è ancora più incresciosa, perché Meloni e i suoi hanno passato l’estate a dormire e mancano i decreti attuativi per rendere efficaci le già poche misure contenute in quel decreto truffa. Oltre, ovviamente, a non aver stanziato un euro per arrivare al risultato sperato, ovvero un accesso più rapido della cittadinanza a visite ed esami. In pratica, il governo ha messo in attesa le liste d’attesa e, con esse, il diritto alla Salute delle persone. Un atteggiamento insopportabile, che dimostra per l’ennesima volta che la sanità – quantomeno quella pubblica – non rientra tra le priorità di questa destra.

Lo scrivono in una nota congiunta i parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato.

[Liste d’attesa. M5S: “Il Governo dorme” - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

CAMERA - APPROVATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO OMNIBUS da DIMo

La Camera dei deputati, nella seduta del 3 ottobre 2024, con 134 favorevoli e 96 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (cd. decreto Omnibus), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (Approvato dal Senato) (C. [2066](#)).

[il testo del decreto Omnibus](#)